



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del

n.

del

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

In visione dal

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda

Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali-Relazioni Istituzionali -Tutele- Attività ispettiva

OGGETTO: Concessione aspettativa non retribuita per motivi personali, ex art. 12 CCIL Comparto Sanità 20.09.2001 – Sig. Paolo Luigi BISIO, Collaboratore Professionale Sanitario Senior – Tecnico Sanitario della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro a tempo indeterminato, sede di Novi Ligure.

IL DIRETTORE DELLA SC PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Visto il D.lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
richiamata la deliberazione Direttore Generale n. 678 del 11.10.2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell'ASL AL";
visto il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Vista la nota prot. n. 39516 del 11/04/2019 con cui il Sig. Paolo Luigi BISIO, Collaboratore Professionale Sanitario Senior – Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, a tempo indeterminato, sede di Novi Ligure, ha chiesto di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita per esigenze personali, la cui motivazione (inserita nella pratica agli atti di questa Struttura) si omette ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, dal 15/04/2019 al 14/10/2019;

Acquisito il parere favorevole in ordine all'istanza in argomento da parte del Responsabile competente;

Visto l'art. 12 del CCNL Integrativo Comparto Sanità stipulato il 20.09.2001, che regola tale istituto, in base al quale è stabilito che *"Al dipendente che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, periodi di aspettativa per motivi personali o di famiglia, per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio"*;

Precisato che il Sig. Paolo Luigi BISIO non ha usufruito di giorni di aspettativa non retribuita nel triennio antecedente la data di inizio del periodo riconosciuto;

Dato atto, pertanto, che con la concessione di cui al presente provvedimento non viene superato il limite massimo di aspettativa stabilito dal succitato art. 12;

Ritenuto, alla luce di quanto precede, atteso il ricorrere dei presupposti di cui alla sopracitata norma, di concedere al Sig. Paolo Luigi BISIO, Collaboratore Professionale Sanitario Senior – Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, a tempo indeterminato, sede di Novi Ligure, un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali, dal 15/04/2019 al 14/10/2019;

DETERMINA

1) di concedere, per i motivi in premessa specificati, al Sig. Paolo Luigi BISIO, Collaboratore Professionale Sanitario Senior – Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, a tempo indeterminato, sede di Novi Ligure, un periodo di aspettativa non retribuita per motivi

personali, ai sensi dell'art. 12 del CCNL Integrativo Comparto Sanità 20.09.2001, dal 15/04/2019 al 14/10/2019;

2) di dare atto che il predetto periodo non viene computato ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

3) di precisare che l'Azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni e che il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa;

4) di precisare, altresì, che, salvo casi di comprovato impedimento, qualora il dipendente non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al precedente punto 3), nei confronti dello stesso il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso;

5) di dare atto che il provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 28 c.2 della L.R. 10/1995, stante l'urgenza.

* * * * *

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione